

Articolo 5

Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè

(art. 29 cpv. 3 LL)

¹ È vietato l'impiego di giovani per il servizio dei clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar.

² È vietato l'impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L'occupazione può tuttavia essere autorizzata nell'ambito di una formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, dalle imprese, dalle organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell'orientamento professionale o da enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

In generale

Questa disposizione è applicabile soltanto se i giovani sono impiegati come lavoratori ai sensi della legge sul lavoro rispettivamente dell'OLL 5 (cfr. commento all'art. 1 OLL 5). Per questo motivo le disposizioni di protezione dell'articolo 5 OLL 5 non sono applicabili ai giovani che partecipano alle attività da svolgere durante una festa di un'associazione, anche se il ricavo di tali attività è destinato alla cassa dell'associazione. In un simile caso rientra invece nella responsabilità delle persone competenti dell'associazione e dei genitori il fatto di preoccuparsi che i giovani siano impiegati in attività adeguate alla loro età.

Per quanto riguarda l'impiego in attività da svolgere durante una festa, tuttavia, occorre in ogni caso osservare le limitazioni alla consegna secondo l'articolo 41 capoverso 1 lettera i della legge sull'alcool (RS 680) rispettivamente secondo l'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02): in particolare le bevande distillate non devono essere consegnate a bambini e minori di 18 anni, mentre le altre bevande alcoliche non devono essere consegnate a bambini e minori di 16 anni. I giovani che sono occupati durante una festa di un'asso-

ciazione non possono, in determinati casi, mescolare alcool ai frequentatori della festa che hanno la stessa età e devono anche imporre questo divieto, ciò che talvolta può creare situazioni critiche. Inoltre possono comunque verificarsi problemi (p. es. se vi sono persone alcolizzate o persone che compiono atti di vandalismo). Ci si può quindi chiedere se i giovani dispongono di un'esperienza e di una maturità sufficienti per essere all'altezza di tali situazioni critiche. Per questo motivo, in linea di massima, si dovrebbe valutare bene la questione dell'impiego di giovani in attività da svolgere durante una festa e, in ogni caso, si dovrebbe autorizzare tale impiego soltanto se è presente una persona adulta.

Capoverso 1

Dall'articolo 29 capoverso 3 LL risulta che l'occupazione dei giovani in determinati lavori considerati per essi inammissibili deve essere esplicitamente vietata per ordinanza. Si tratta più specificamente di settori le cui condizioni di lavoro potrebbero essere inadatte ai giovani, vista la loro età.

Per le attività menzionate al capoverso 1 vige un divieto assoluto di lavoro fino ai 18 anni.

Art. 5

OLL 5

Indicazioni relative all'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro

Sezione 2: Attività particolari

Art. 5 Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè

Capoverso 2

L'impiego di giovani sotto i 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè è in linea di massima vietato, ma può essere autorizzato nell'ambito di una formazione professionale riconosciuta o di periodi di pratica di orientamen-

to professionale. Le aziende di formazione sottostanno per principio alle disposizioni relative alla formazione professionale riconosciuta e quindi devono soddisfare gli attuali standard di qualità specifici della professione in questione. Di conseguenza l'occupazione dei giovani sotto i 16 anni in questo ambito è autorizzata.